

ASSOCIAZIONE
REGIONALE
COMUNI DEL VENETO

Via Cesarotti n.17 - 35030 ^{Selvazzano}_{Dentro} (PD)
Tel. 049 8979033 Fax 049 8979037
E-mail anciveneto@anciveneto.org
Internet www.anciveneto.org

Anci Veneto

Prot. 00002568 del 04/09/2012



1306 - le unioni dei comuni

Selvazzano Dentro, 3 settembre 2012

C 104

- Alle Sig.re **Sindache** ed
Ai Sigg. **Sindaci**,

- Ai Sig.ri **Segretari Comunali**,

dei Comuni del Veneto
con meno di 5000 abitanti

- Alle **Unioni Di Comuni** del Veneto

LORO INDIRIZZI

Oggetto: contributi regionali a “favore di Unioni di Comuni e Convenzioni tra Comuni per la costituzione, l'avvio e l'ampliamento dell'esercizio associato di funzioni fondamentali. Anno 2012 (deliberazione della Giunta Regionale n. 1659 del 07/08/12) e “contributi ordinari e contributi statali “regionalizzati” per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2012” (deliberazione della Giunta Regionale n. 1660 del 07/08/12)

CariColleghi,

Vi allego le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1659 e n. 1660 dello scorso 7 agosto 2012 relative ai contributi regionali a “favore di Unioni di Comuni e Convenzioni tra Comuni per la costituzione, l'avvio e l'ampliamento dell'esercizio associato di funzioni fondamentali. Anno 2012” (deliberazione della Giunta Regionale n. 1659 del 07/08/12) e contributi ordinari e contributi statali “regionalizzati” per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2012” (deliberazione della Giunta Regionale n. 1660 del 07/08/12)

La delibera 1659 prevede che siano destinatari del contributo (art. 1 comma a,b,c,)

- le Convenzioni stipulate dagli enti dal 01/01/2012 e l' 01/10/2012 per una durata non inferiore ai 5 anni per l'esercizio di almeno una funzione fondamentale;
- Le Unioni di Comuni costituite fra dal 01/01/2012 e l' 01/10/2012 per una durata non inferiore ai 10 anni a cui partecipino comuni “obbligati” per l'esercizio associato di almeno una funzione fondamentale;
- Unioni di Comuni costituite in data anteriore a 01/01/2012 che abbiano avuto nel periodo dal 01/01/2012 e l' 01/10/2012, l'attivazione di nuovi servizi che, sommati

a quelli già gestiti, realizzino l'esercizio completo di una funzione fondamentale da parte di tutti i Comuni aderenti o l'attivazione di nuove funzioni fondamentali da parte di tutti i Comuni aderenti o la variazione in positivo del numero di Comuni (obbligati).

Sono previsti due tipi di contributi, uno "una tantum" (art. 2 comma a) ed uno per spese di investimento (art. 2 comma b).

Le richieste del contributo (art. 4 delibera 1559) devono essere presentate entro il termine improrogabile di 60 giorni dalla data di approvazione della Giunta Regionale (7 agosto 2012) e quindi entro il 6 ottobre 2012.


La delibera 1660 prevede che siano destinatari dei contributi le Unioni di Comuni costituite in data antecedente il 01/01/2012. Per tutte le specifiche vi invito a visionare il testo della delibera (compresi gli allegati A e B) che Vi allego.

Le richieste del contributo (art. 3 delibera 1660) devono essere presentate entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della Giunta Regionale (7 agosto 2012) e quindi entro il 6 settembre 2012.

Per ogni informazione è possibile contattare il Dott. Lorenzo Valer (e-mail: valer@ancisa.it tel 049/8979033 int. 13).

Sicuro di aver fatto cosa gradita nell'informarVi in ordine a questa possibilità di contributo economico per sostenere le vecchie e le nuove Unioni di Comuni, colgo l'occasione per un saluto cordiale.

Giorgio Dal Negro



all/2 Det. 1659 e 1660

Presidente
Vicepresidente
Assessori

	P	A
Luca		
Zaia		
Marino		
Zorzato		
Renato		
Chisso		
Roberto		
Ciambetti		
Luca		
Coletto		
Maurizio		
Conte		
Marialuisa		
Coppola		
Elena		
Donazzan		
Marino		
Finozzi		
Massimo		
Giorgetti		
Franco		
Manzato		
Remo		
Sernagiotto		
Daniele		
Stival		

Segretario

Mario

Caramel

Struttura amministrativa competente:
Direzione Enti Locali, Persone
Giuridiche e Controllo Atti**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1659 del 7.08.2012**

OGGETTO: Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a favore di Unioni di Comuni e Convenzioni tra Comuni per la costituzione, l'avvio e l'ampliamento dell'esercizio associato di funzioni fondamentali. Anno 2012. Dgr n. 70/Cr del 17.7.2012 (L.R. n. 2 del 03.02.2006, art. 6, c. 1 lett. b e c).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento prevede la definizione dei criteri per l'assegnazione dei contributi spettanti alle Unioni di Comuni e alle Convenzioni tra Comuni per l'esercizio associato di funzioni fondamentali.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Con la L.R. n. 18 del 27 aprile 2012, "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", la Regione si pone l'obiettivo di valorizzare e incentivare la costituzione di gestioni associate tra i comuni, promuovendo in particolare lo sviluppo delle Unioni e delle Convenzioni. Ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale compete alla Giunta Regionale approvare un Piano di Riordino Territoriale che, dal 2013, individuerà gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e stabilirà anche i criteri di accesso agli incentivi per la promozione dell'associazionismo stesso. Nelle more dell'approvazione del Piano di Riordino Territoriale, la legge regionale prevede all'art. 14 che, in via transitoria e solo per l'anno 2012 i criteri per l'assegnazione degli incentivi per le gestioni associate siano stabiliti dalla Giunta Regionale in base alla vigente normativa (art. 6 della L.R. 2/2006).

E' necessario peraltro evidenziare che già dal 2012, per effetto delle norme statali (art. 14 D.L. 78/2010), i Comuni fino ai 5000 abitanti e fino ai 3000 abitanti per i comuni montani, sono obbligati a gestire in forma associata almeno due funzioni fondamentali tramite Unioni di Comuni e Convenzioni, riorganizzando le proprie modalità di gestione. Si ritiene opportuno sostenere questa nuova fase di costituzione, di avvio della gestione associata da parte dei Comuni di funzioni fondamentali tramite nuove Unioni e nuove Convenzioni; si ritiene altresì importante sostenere le Unioni di Comuni già costituite alla data del 1.1.2012, che attueranno riorganizzazioni a seguito dell'ampliamento della gamma delle funzioni esercitate e/o a seguito dell'adesione di nuovi Comuni obbligati all'esercizio associato.

A tal fine, si propone di utilizzare i seguenti finanziamenti:

- € 1.000.000,00, a carico del cap. 101742 del Bilancio dell'esercizio in corso, da destinare quale contributo una tantum, a sostegno dell'avvio delle nuove forme associative o all'ampliamento di una forma associativa in essere.
- € 500.000,00 a carico del cap. 101745 del Bilancio dell'esercizio in corso, a sostegno delle spese di investimento connesse all'avvio delle nuove forme associative o all'ampliamento di una forma associativa in essere.

Per l'anno 2012 si ritiene necessario pertanto stabilire criteri e modalità operative per l'assegnazione dei predetti contributi.

1. Soggetti destinatari del contributo.

Sono destinatari del contributo regionale le seguenti forme associative:

- a) Convenzioni previste all'art. 30 del D.L.vo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, costituite esclusivamente fra Comuni, stipulate con appositi atti deliberativi adottati dagli enti partecipanti alla forma associativa dal 01.01.2012-01.10.2012 per una durata non inferiore a cinque anni e per l'esercizio associato di almeno una funzione fondamentale.
- b) Le Unioni di Comuni, la cui costituzione sia stata deliberata dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti nel periodo compreso tra il 01.01.2012 e il 01.10.2012, per una durata non inferiore a dieci anni, a cui partecipano Comuni "obbligati" per l'esercizio associato di almeno una funzione fondamentale. Il conferimento di funzioni comunali deve essere effettuato da tutti i Comuni aderenti alla forma associativa e non devono residuare spese connesse alla funzione trasferita in capo ai singoli Comuni.
- c) Unioni di Comuni, costituite in data anteriore all'01.01.2012, a cui partecipano Comuni obbligati all'esercizio delle funzioni fondamentali, per le quali nel periodo 01.01.2012-01.10.2012 si siano verificate le seguenti fattispecie di ampliamento:
 - attivazione di nuovi servizi che, sommati a quelli già gestiti, realizzino l'esercizio completo di una funzione fondamentale da parte di tutti i Comuni aderenti
 - attivazione di nuove funzioni fondamentali da parte di tutti i Comuni aderenti;
 - variazioni in positivo del numero di Comuni, per i quali è previsto l'obbligo dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali.

Sono considerate ammissibili a finanziamento le forme associative a cui partecipino Comuni obbligati all'esercizio delle funzioni fondamentali e che rispettano il limite demografico minimo associativo di 5.000 abitanti, a cui possono derogare i comuni ricadenti nell'area montana e parzialmente montana purchè le funzioni siano esercitate da almeno cinque Comuni, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 18/2012.

2. Destinazione del contributo.

A) Contributo una tantum

Il contributo una tantum è destinato a finanziare la fase di avvio della forma associativa e viene erogato sulla base delle seguenti misure.

- a) Costituzione di nuove Unioni di Comuni € 25.000,00 (2 funzioni fondamentali)
€ 20.000,00 (1 funzione fondamentale)
per Comune associato "obbligato".
- b) Unioni di Comuni costituite prima dell'1.1.2012 alle quali, nel 2012, aderiscono nuovi Comuni € 15.000,00 per i nuovi Comuni associati obbligati all'esercizio di funzioni fondamentali
- c) Unioni di Comuni costituite prima dell'1.1.2012, che attivano nel 2012 nuove funzioni fondamentali, già previste in Statuto o previa modifica dello stesso se € 15.000,00 per ogni Comune associato obbligato all'esercizio di funzioni fondamentali

non previste

- d) Nuove Convenzioni € 10.000,00 per ogni Comune obbligato all'esercizio di funzioni fondamentali

Alle forme associative che raggiungono la dimensione associativa per area geografica di riferimento prevista dall'art. 8, comma 3 della L.R. 18/2012 e pari a:

- 5.000 abitanti - area montana e parzialmente montana
- 20.000 abitanti - area ad elevata urbanizzazione
- 8.000 abitanti - area del basso Veneto
- 10.000 abitanti – area del Veneto Orientale

è assegnato un ulteriore contributo pari a 2 Euro per abitante di ogni comune obbligato all'esercizio di funzioni fondamentali.

In caso di più convenzioni a cui partecipano gli stessi Comuni è consentita la presentazione di un'unica richiesta di contributo.

B) Contributo per spese di investimento

Il contributo è destinato al finanziamento di spese di investimento necessarie all'avvio e allo sviluppo della gestione associata con riferimento alle seguenti tipologie:

- mezzi e attrezzature necessari alla gestione associata della funzione fondamentale trasferita, con esclusione di spese connesse a funzioni di competenza legislativa statale (anagrafe, stato civile, ecc.);
- arredi e attrezzature per locali destinati alla gestione associata;
- attrezzature informatiche e software necessari a supportare l'esercizio associato della nuova funzione fondamentale.

Sono escluse spese per manutenzione ordinaria e straordinaria, opere pubbliche e spese di natura corrente.

Non sono ritenute ammissibili le spese d'investimento il cui atto di impegno sia antecedente alla data di assunzione degli atti deliberativi suindicati. In caso di modifica del piano economico finanziario relativamente alla dimensione finanziaria delle spese oggetto di contributo, i beneficiari dovranno trasmettere al dirigente della Direzione regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti competente, apposita richiesta motivata in ordine alle ragioni, alla natura delle modifiche da apportare e ai relativi costi.

Il contributo sarà assegnato :

- nella misura massima del 70% sulle spese di investimento preventivate e ammesse per il primo impianto, la riorganizzazione e l'ampliamento delle funzioni e servizi necessari per l'esercizio associato. Il contributo massimo erogabile alla singola forma associativa in ogni caso non potrà superare i 50.000,00 Euro.

3. Criteri di priorità.

Per l'ammissione al contributo le richieste verranno soddisfatte nel seguente ordine di priorità:

- a) Unioni di nuova costituzione alle quali partecipino Comuni obbligati all'esercizio associato di funzioni fondamentali.
- b) Unioni già costituite alle quali aderiscano nuovi Comuni "obbligati".
- c) Unioni già costituite alle quali partecipino Comuni obbligati e che prevedono di attivare la gestione di una nuova funzione fondamentale.

- d) Convenzioni di nuova istituzione alle quali partecipino Comuni obbligati all'esercizio associato di funzioni fondamentali, in numero almeno pari alla metà degli associati.

4. Presentazione delle domande e assegnazione del contributo.

La richiesta di contributo, formalizzata dal legale rappresentante dell'ente capofila/delegato o dal presidente dell'Unione di Comuni, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale del Veneto c/o Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti – Cannaregio, 23 – 30121 Venezia (VE), va trasmessa entro il termine improrogabile di 60 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento da parte della Giunta regionale, a pena di inammissibilità.

La richiesta di contributo redatta in carta libera, dovrà indicare gli estremi della forma associativa e gli enti partecipanti alla stessa. La domanda è unica e se ne ricorrono le condizioni è valida anche ai fini della richiesta del contributo per le spese di investimento.

Ad essa dovranno obbligatoriamente essere allegati:

Per le Unioni:

- a) le deliberazioni consiliari dell'Unione e dei Comuni costituenti con le quali sono stati approvati l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione stessa e copia autentica di quest'ultimi, nonché le delibere dei Comuni di trasferimento delle funzioni e/o di modifica dello statuto e deliberazione di accettazione e attivazione da parte dell'Unione.
- b) relazione esplicativa sulle funzioni e servizi da attivare, sui tempi e modalità di attivazione rispetto a quanto previsto dallo statuto e sui risultati attesi in termini di sviluppo e miglioramento della funzione o servizio trasferiti all'Unione e già attivati

Nel caso di spese di investimento dovranno inoltre essere allegati:

- c) le deliberazioni del competente organo dell'Unione di approvazione del piano economico-finanziario relativo alle spese di primo impianto, riorganizzazione e ampliamento delle funzioni fondamentali, dal quale si possano evincere con chiarezza le diverse tipologie di spesa, e nel quale siano distinte le spese inerenti la costituzione dell'Unione, riferibili alla generalità delle funzioni trasferite, dalle spese riferibili all'attivazione delle singole funzioni e con indicazione della relativa copertura finanziaria;
- d) attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'Unione che gli acquisti rientrano nell'ambito delle tipologie previste dall'art. 3, c. 18, della legge n. 350/2003 e che le spese saranno imputate al Titolo II del Bilancio d'esercizio;

Per le Convenzioni:

- 1) deliberazioni dell'organo competente degli enti costituenti la forma associativa, con le quali viene approvata, per un periodo non inferiore a cinque anni, la forma associata, per l'esercizio di funzioni fondamentali, con indicazione delle relative modalità organizzative, con particolare riferimento alla regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti partecipanti all'accordo, ai reciproci obblighi e garanzie e di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 18/2012. Dette deliberazioni dovranno avere contenuti concreti ed immediatamente attuabili, senza riserve o rinvii, né riconsiderazioni o previsioni di modifiche essenziali delle volontà iniziali espresse in forma generica e da cui risulti evidente l'attivazione della gestione associata non oltre l'1.10.2012;
- 2) copia autentica della convenzione debitamente sottoscritta dagli Enti partecipanti alla forma associativa;
- 3) relazione esplicativa sulle funzioni da attivare sui tempi e modalità di attivazione dell'esercizio associato e sui risultati attesi, a firma del responsabile del servizio interessato;

Nel caso di spese di investimento devono inoltre essere allegati:

- 4) deliberazione del competente organo di ciascun Ente partecipante alla forma associata, di approvazione del piano economico-finanziario delle spese preventivate, analiticamente indicate, per il primo impianto, con indicazione dei mezzi finanziari per darvi copertura;

- 5) attestazione a firma del legale rappresentante dell'ente e del responsabile del servizio finanziario di ciascun Ente associato che gli acquisti rientrano nell'ambito delle tipologie previsti dall'art. 3, c. 18, della legge n. 350/2003 e che le spese saranno imputate al Titolo II del Bilancio d'esercizio.

Tutti gli atti deliberativi suindicati devono essere assunti dai competenti organi nel periodo 01.01.2012-01.10.2012.

Le eventuali modifiche sui dati istituzionali o di ogni altro aspetto organizzativo afferente alla forma associativa devono essere inoltre comunicate alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti.

L'assegnazione del contributo sarà disposta con successivo decreto del dirigente della struttura regionale competente nella misura calcolata sulla base dei criteri sopra riportati e nei limiti delle disponibilità del bilancio per l'esercizio in corso.

5. Rendicontazione e liquidazione dei contributi.

Il contributo una tantum sarà liquidato con l'adozione del decreto del Dirigente della Direzione Enti Locali Persone Giuridiche e Controllo Atti di individuazione delle forme associative beneficiarie del contributo regionale.

Il contributo per le spese di investimento sarà liquidato a seguito di presentazione di un prospetto analitico delle spese sostenute sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente corredato dalla documentazione giustificativa di spesa e della scheda beneficiario, da trasmettere alla Direzione regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, entro il termine del 31.12.2013

Nel caso in cui la spesa complessiva sostenuta e validamente rendicontata sia inferiore a quella preventivata e ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Nel caso di scioglimento della forma associativa, o nel caso di recesso da parte di un Ente associato, per qualsivoglia motivo dipendente dalle parti, prima del termine di anni cinque dall'assegnazione, dovrà essere restituita alla Regione una quota parte del contributo erogato, in proporzione al tempo mancante all'intero periodo di cinque anni e al numero di abitanti dell'ente uscente. Il mancato rispetto di tale condizione sarà valutato quale motivo di esclusione da futuri finanziamenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'art. 6, comma 1 lett. b), e c) della L.R. n. 2 del 03/2/2006.

VISTO il D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010.

VISTA la L.R. n. 18 del 27.04.2012.

VISTI gli artt. 30 e 32 del D.L.gs. 267/2000.

VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella seduta del 28.06.12.

VISTA la propria deliberazione/CR n. 70 del 17 luglio 2012.

VISTO il parere della Prima Commissione Consiliare espresso in data 31 luglio 2012.

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità in premessa indicati per l'assegnazione dei contributi a Unioni di Comuni e convenzioni tra Comuni per la costituzione e l'ampliamento delle forme associative per la gestione delle funzioni fondamentali, per l'esercizio 2012;
2. di determinare in euro 1.500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di nuova istituzione n. 101742 del bilancio 2012 "Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni" (art.10 c. 1 lett. a L.R. n. 18/2012) per l'importo di €1.000.000,00 e sul capitolo di nuova istituzione n 101745 del bilancio 2012 "Contributi a favore delle gestioni associate e delle fusioni di comuni" (art. 10, c. 1 lett. b L.R. n 18/2012) per l'importo di € 500.000,00;
3. di incaricare la Direzione regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F. to Dott. Luca Zaia

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale
9^a legislaturaStruttura amministrativa competente:
Direzione Enti Locali, Persone
Giuridiche e Controllo Atti

			P	A	
Presidente	Luca	Zaia			
Vicepresidente	Marino	Zorzato			
Assessori	Renato	Chisso			
	Roberto	Ciambetti			
	Luca	Coletto			
	Maurizio	Conte			
	Marialuisa	Coppola			
	Elena	Donazzan			
	Marino	Finozzi			
	Massimo	Giorgetti			
	Franco	Manzato			
	Remo	Sernagiotto			
	Daniele	Stival			
	Segretario	Mario	Caramel		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1660 del 7.08.2012

OGGETTO: Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi ordinari e contributi statali "regionalizzati" per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2012. Dgr n. 71/Cr del 17.7.2012 (L.R. n. 2 del 03.2.2006, art. 6, c. 1 lett. a e c. 2).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento prevede la definizione dei criteri per l'assegnazione dei contributi spettanti alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane per il finanziamento di spese di gestione per l'esercizio di funzioni comunali ad esse trasferite dai Comuni associati.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

A) L'associazionismo intercomunale rappresenta, lo strumento funzionale al recupero di competitività nel governo delle funzioni/servizi a livello locale. La possibilità di conseguire, tramite la cooperazione tra enti, una dimensione economicamente conveniente nell'erogazione dei servizi, è la condizione che garantisce effettiva integrazione di risorse e di adempiere alle competenze secondo principi di efficienza e di economicità.

La stessa L.R. n. 18 del 27/04/2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" si colloca nel quadro di attuazione, a livello regionale, delle riforme nazionali in tema di esercizio associato obbligatorio delle funzioni dei Comuni, tuttora in fase di completamento, per avviare un percorso di riordino territoriale nel Veneto volto ad accrescere l'efficienza nell'erogazione dei servizi alle comunità locali e per il contenimento della spesa pubblica.

La L.R. 18/2012 prevede che con il Piano di Riordino Territoriale che sarà approvato dalla Giunta Regionale, previa concertazione con i Comuni, siano definiti dal 2013 i criteri di accesso agli incentivi regionali, in via transitoria per il 2012 gli incentivi regionali vengono definiti ancora sulla base dell'art. 6 della L.R. 2/2006.

In continuità con l'anno precedente, al fine di assicurare la maggior efficienza nell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, la Regione intende sostenere, in particolare, lo sviluppo delle Unioni di Comuni, e confermare il sostegno alle gestioni associate delle Comunità Montane per funzioni e servizi conferiti dai Comuni. Tenuto conto del ruolo svolto dalle Unioni di Comuni e dalle Comunità Montane, si propone l'assegnazione a tali forme associate di contributi ordinari per il finanziamento delle spese di funzionamento e di gestione per l'esercizio associato di funzioni/servizi comunali per l'importo complessivo di € 1.500.000,00.

In considerazione del maggior numero di funzioni e servizi comunali gestiti dalle Unioni di Comuni e dai relativi impegni di spesa rispetto alle Comunità montane, si ritiene di ripartire il 60% delle risorse (pari a € 900.000,00) alle Unioni di Comuni e il 40% delle stesse (pari a € 600.000,00) alle Comunità Montane.

B) Con l'Intesa n. 873 del 28/07/2005 la Conferenza Unificata ha sancito che a decorrere dall'anno 2006 le risorse finanziarie stanziato dallo Stato per il sostegno dell'associazionismo comunale, fatta salva la quota gestita direttamente dallo Stato per l'incentivazione di funzioni di competenza esclusiva dello Stato esercitate dai Comuni (anagrafe, stato civile, ecc.), sono trasferite alle Regioni, le quali secondo le rispettive discipline di incentivazione delle gestioni associate, provvedono alla concessione di contributi alle forme associative degli Enti locali. Tenuto conto che la disciplina regionale di incentivazione delle forme associative, risulta conforme ai criteri stabiliti dall'Intesa n. 936/CU per accedere ai fondi statali per l'associazionismo con le modalità stabilite nell'Intesa stessa, la Regione del Veneto ha partecipato al riparto per gli anni dal 2006 al 2011. Con nota del 30/01/2012 prot. n. 44909 a firma del Presidente, la Regione del Veneto ha comunicato alla Presidenza della Conferenza Unificata la propria volontà di partecipare al riparto delle risorse statali per l'associazionismo anche per l'anno 2012. Con deliberazione n. 41/CU del 15.03.2012 la Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 4 della citata intesa e sulla base della documentazione trasmessa dalle Regioni, ha individuato le dodici Regioni destinatarie delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, e tra queste, anche il Veneto.

Con nota prot. n. 7039 D.C.F.L. 01 del 10.05.2012 il Ministero dell'Interno ha comunicato di aver determinato il contributo spettante alla Regione Veneto nell'importo complessivo di Euro 2.855.612,28, al netto della quota trattenuta dallo Stato da destinare all'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza statale a favore di Unioni di Comuni e Comunità Montane.

Nel rispetto delle finalità della stessa "regionalizzazione" dei fondi, si propone:

- 1) che il riparto di detti fondi sia effettuato sulla base degli stessi criteri regionali e parametri di riparto per beneficiare del contributo ordinario regionale a sostegno delle spese di funzionamento. Ciò consentirà, nel rispetto della destinazione vincolata dei fondi a Unioni di Comuni e Comunità Montane, una maggiore omogeneità di criteri e semplificazione di scadenze e adempimenti;
- 2) di mantenere lo stesso rapporto percentuale di assegnazione delle risorse tra Unioni di Comuni e Comunità Montane già determinato negli anni precedenti (93,42% alle Unioni e 6,58% alle Comunità Montane);
- 3) che la domanda e la documentazione che le Unioni di Comuni e le Comunità Montane dovranno produrre nei termini stabiliti dalla Giunta regionale per accedere al riparto del fondo regionale ordinario 2012 a sostegno delle spese di funzionamento sia ritenuta valida anche ai fini della distribuzione dei fondi statali per l'associazionismo che verranno assegnati alla Regione;
- 4) di riservare ad altro provvedimento, in esito alle attività istruttorie, e comunque dopo l'erogazione da parte dello Stato della quota del fondo spettante alla Regione del Veneto, l'assegnazione dei contributi alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane che ne avranno titolo.

C) La Giunta Regionale è tenuta quindi a definire i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi ordinari annuali e le modalità operative per la presentazione delle domande, con riguardo ai seguenti aspetti:

1. Soggetti destinatari del contributo:

- le Unioni di Comuni previste dall'art. 32 del D.Lgs n. 267/2000, costituite entro la data del 01/01/2012 per un periodo non inferiore a 10 anni, che esercitano effettivamente funzioni o servizi comunali rientranti nell'elenco di cui all'**Allegato A**;
- le Comunità Montane che siano state delegate dai Comuni appartenenti alle stesse, per un periodo non inferiore a 5 anni, a svolgere funzioni o servizi comunali, attivati alla data del 01/01/2012, rientranti nell'elenco di cui all'**Allegato A**.

Nei casi di conferimento delle funzioni/servizi e di cessazione dell'affidamento in gestione associata nel corso dell'esercizio, saranno oggetto di valutazione le funzioni/servizi effettivamente gestite in forma associata per un periodo non inferiore a sei mesi.

2. Determinazione criteri di attribuzione del contributo

Nel Veneto, attualmente, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane coprono diverse aree del territorio e con strutture diversificate in relazione al numero di Comuni associati, all'ambito demografico di riferimento, all'entità dei servizi svolti in forma associata. Per tener conto di queste diversità si ritiene che per quanto riguarda le Unioni di Comuni, l'attribuzione dei contributi non possa basarsi solo sull'entità delle spese di funzionamento sostenute, ma debba considerare anche le situazioni specifiche di aggregazione determinate dal numero di Comuni associati, dall'entità demografica e

coerenza con la disciplina regionale sull'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali di recente approvazione, siano previste forme di premialità per le Unioni di Comuni che rispettano alcuni criteri di preferenza richiamati nel testo normativo regionale. Per quanto riguarda le Comunità Montane, rispetto ai fattori gestionali, si ritiene di privilegiare i conferimenti di delega alla Comunità Montana per la gestione associata di servizi da parte del maggior numero di Comuni appartenenti alla stessa.

Pertanto i criteri per l'assegnazione del contributo ordinario, destinato a sostenere le Unioni di Comuni e le Comunità Montane nelle spese di funzionamento per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni, sono determinati:

a) *Per Unioni di comuni:*

- una quota, pari al 30% dell'ammontare del fondo, è attribuita in ragione delle spese correnti per l'esercizio associato di funzioni, impegnate nel Bilancio dell'Ente nell'esercizio 2011 e certificate a firma del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario. Gli enti sono tenuti in ogni caso a trasmettere una copia del bilancio consuntivo 2011 alla Direzione Enti Locali, ad avvenuta approvazione. Ai fini del contributo si computano le spese sostenute per l'esercizio di funzioni/servizi trasferiti all'Unione da parte di tutti i comuni aderenti alla forma associativa ed effettivamente gestiti con carattere di continuità e con impegni di spesa a carico del bilancio della forma associativa. Questa quota del fondo non sarà attribuita alle Unioni di nuova istituzione che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio.
- una quota, pari al 20% del fondo è ripartito in parti uguali tra le Unioni beneficiarie.
- una quota, pari al 50% del fondo, è attribuita in ragione dei seguenti fattori:

1) Entità demografica dell'Unione (abitanti residenti al 31.12.2011)

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:

- fino a 5.000 abitanti.....0 punti
- da 5.001 a 10.000 abitanti.....1 punti
- da 10.001 a 20.000 abitanti.....2 punti
- da 20.001 a 30.000 abitanti.....3 punti
- oltre 30.000 abitanti.....1 punto

2) Numero di Comuni associati

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:

- Unioni costituite da 2 Comuni1 punto
- Unioni costituite da 3 a 5 Comuni2 punti
- Unioni costituite da oltre 5 Comuni.....3 punti

A cui si aggiunge:

- Unioni costituite per almeno il 50% da Comuni obbligati1 punto

3) Dimensione associativa dell'Unione con riferimento ai valori demografici di seguito indicati:

- area montana e parzialmente montana: almeno 5.000 abitanti
- area ad elevata urbanizzazione: almeno 20.000 abitanti
- area del basso Veneto: almeno 8.000 abitanti
- area del Veneto centrale: almeno 10.000 abitanti

Il punteggio da attribuire a tale variabile è definito in 2 punti.

4) Autonomia finanziaria dell'Unione rispetto ai contributi ordinario e statale "regionalizzato".

L'autonomia finanziaria dell'Unione rispetto ai contributi concessi nell'anno 2011, è calcolata sull'importo del contributo ordinario e statale regionalizzato concesso l'anno precedente diviso per il totale degli impegni per spese correnti ammesse a finanziamento sempre nell'anno precedente. Si considera efficiente l'indicatore che è pari o inferiore alla media regionale.

Il punteggio da attribuire a tale variabile è definito in 1 punto
Sono escluse dal beneficio di tale variabile le Unioni di nuova istituzione.

b) *Per le Comunità Montane:*

- una quota, pari al 30% dell'ammontare del fondo, è attribuita in ragione delle spese correnti per l'esercizio associato di funzioni, di cui all'**Allegato A**, impegnate nel Bilancio dell'Ente nell'esercizio 2012 e certificate a firma del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.
- una quota, pari al 70% del fondo, è attribuita in ragione dei seguenti fattori di aggregazione:

1) Numero di Comuni associati

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:

Delega conferita da un numero di Comuni inferiore al
50% degli appartenenti alla Comunità Montana.....1 punto

Delega conferita da un numero di Comuni superiore al
50% degli appartenenti alla Comunità Montana.....2 punti

Delega conferita da tutti i Comuni appartenenti alla Comunità Montana.....3 punti

2) Numero di funzioni e/o servizi delegati alla Comunità Montana

Ai fini del contributo si computano i soli servizi che rientrano nell'elenco di cui all'**Allegato A**, secondo la quantificazione contenuta nella stessa tabella. Si precisa, inoltre, che il punteggio massimo per servizio è di 2 punti e per funzione di 5 punti.

In applicazione ai parametri sopra indicati, si giungerà alla definizione dell'importo spettante a ciascuna Unione di Comuni e Comunità Montana a titolo di contributo ordinario annuale e statale regionalizzato per il sostegno delle spese di funzionamento per l'esercizio associato di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni.

3. Presentazione delle domande

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario e statale "regionalizzato" per l'anno 2012, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Unione o della Comunità Montana, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale del Veneto c/o Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti – Cannaregio, n.23 – 30121 Venezia (VE), va trasmessa entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento da parte della Giunta Regionale.

Alla domanda redatta sulla modulistica, **Allegati B**, (per le Unioni di Comuni), e **C**, (per le Comunità Montane) al presente provvedimento, debitamente compilata e sottoscritta e scaricabile dal sito web della Direzione Enti Locali (www.regione.veneto.it/Entilocali), dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Unioni di Comuni:

- a) copia autentica dello statuto dell'Unione aggiornato con le modifiche intervenute alla data di presentazione della domanda (qualora i medesimi statuti siano già stati trasmessi alla struttura

regionale competente è sufficiente indicarne gli estremi unitamente alla dichiarazione che non hanno subito variazioni);

- b) copia conforme della delibera consiliare dei Comuni di adesione di nuovo Comune o di trasferimento della funzione o del servizio all'Unione e relativa delibera di accettazione da parte del competente organo dell'Unione di Comuni (per nuove adesioni e i nuovi trasferimenti/attivazioni di funzioni/servizi);

Comunità montane:

- a) copia conforme della delibera consiliare dei Comuni di delega alla Comunità Montana dell'esercizio in forma associata della funzione o del servizio e relativa delibera di accettazione della delega affidata, da parte del competente organo della Comunità Montana (qualora le medesime delibere siano già state trasmesse alla struttura regionale competente è sufficiente indicarne gli estremi).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTE l'Intesa n. 873 del 28/07/2005 e l'Intesa n. 936 dell'1/03/2006 in Conferenza Unificata.

VISTO l'art. 6, comma 1 lett. a), e comma 2 della L.R. n. 2 del 03/2/2006.

VISTO il D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010.

VISTA la L.R. n. 18 del 27.04.2012.

VISTI gli artt. 28, 32, 33 del D.L.gs. 267/2000.

VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella seduta del 28.06.12

VISTA la propria deliberazione/CR n.71 del 17 luglio 2012.

VISTO l'art. 14 c. 3 della LR 18/2012 che prevede l'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare.

VISTO il parere della Prima Commissione Consiliare espresso in data 31 luglio 2012.

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità in premessa indicati comprensivi degli **Allegati A – B - C**, parti integranti del provvedimento, per l'assegnazione e l'erogazione alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane dei contributi ordinari per l'anno 2012, di cui all'articolo 6, c.1 lett. a) della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, a sostegno delle spese di funzionamento per l'importo complessivo di € 1.500.000,00;
2. di approvare i criteri e le modalità in premessa indicati per il riparto delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2012, attribuite alla Regione del Veneto in base all'Intesa n. 936/CU dell'1/03/2006 sancita dalla Conferenza Unificata e pari a 2.855.612,28;
3. di determinare in euro 1.500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101742 del bilancio 2012 "Contributi alle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni" (art. 9-art. 10, c. 1 lett. a) L.R. 27/04/2012, n.18";

4. di dare atto che la presente deliberazione, per l'assegnazione dei contributi statali "regionalizzati", non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F. to Dott. Luca Zaia